

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 23/09/2010**

**All'indirizzo <http://w.diritto.it/docs/30183-tribunale-di-mondov-prodotto-alimentare-etichettato-senza-glutine-campionamento-presenza-di-glutine-superiore-a-20-ppm-frode-in-commercio-non-sussiste-reato-di-cui-all-art-5-lett-d-l-283-62-non-s>**

**Autori:**

**Tribunale di Mondovì, prodotto alimentare etichettato "senza glutine", campionamento, presenza di glutine superiore a 20 ppm, frode in commercio, non sussiste. Reato di cui all'art. 5 lett. d) l. 283/62, non sussiste**



## TRIBUNALE DI MONDOVI'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione Monocratica nella persona del Giudice  
Dr.ssa Maria Eugenia OGGERO alla pubblica udienza del 19/10/2009 ha  
deliberato la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

n° 400/09 Sent.	
n° 239/09 R.G.Trib.	
n° 326/08 R.G.N.R.	
Sentenza in data	
<u>19/10/2009</u>	
Depositata in data	
<u>23/10/2009</u>	
Irrevocabile in data	
Registro Crediti da recuperare	
Es.	
Redatta scheda il	

- LIBERA CONTUMACE -

## IMPUTATA

dei reati, commessi nella sua qualità di socio amministratore responsabile della  
ditta , corrente in , di cui:

- a) all'art. 5 lett. d) l. 283/1962, così come sanzionato dall'art. 6 l. 283/1962,  
perché poneva in commercio il prodotto denominato “  
che all'analisi evidenziava una presenza di glutine oltre il limite tollerabile

previsto dalla Circ. Min. Salute 9.10.03, nocivi per la salute delle persone che, per il loro stato personale, devono alimentarsi di prodotti privi di glutine; reato accertato in Carrù, il 9.1.08 (data del prelievo dei campioni); b) all'art. 515 comma 1 c.p., perché poneva in vendita gli alimenti di cui al capo a), che, contrariamente a quanto asserto in etichetta, non risultavano privi di glutine;

reato accertato in Carrù, il 9.1.08 (data del prelievo dei campioni);

\*\*\*

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Riccardo BAUDINELLI  
del difensore di fiducia Avv. Vito RUBINO del foro di Varese  
del difensore Avv. Alessandro GARIGLIO quale sostituto processuale ex art.  
102 cpp dell'Avv. Luca GASTINI del foro di Alessandria di fiducia.

\*\*\*

Le parti hanno concluso quanto segue:

Il Pubblico Ministero chiede per capo a) assoluzione perché non vi è la prova che il fatto sussista; per capo b) assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

La difesa chiede per capo a) assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; per capo b) assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in subordine, riqualificato il fatto come tentativo, assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo. Produce giurisprudenza.

\*\*\*

MOTIVAZIONE

All'udienza del 28.9.2009, cui si è pervenuti a seguito dell'udienza-filtro del 6.7.2009, quando sono state ammesse le prove (previo accertamento della regolare costituzione delle parti), si è svolta l'istruttoria, con audizione dei testi dei PM e della difesa Z

L'assenza degli altri testi, indispensabili per la formazione della prova, ha imposto rinvio al 19.10.2009, quando, esaurita l'istruttoria, si è svolta la discussione e pronunciata sentenza.

Teste 9.1.2008 presso la ditta E che produce amaretti in Carrù.

Presso lo spaccio aziendale, era stata rilevata la presenza di amaretti, di vario incarto, che recavano la dicitura "privi di glutine".

Nel laboratorio di produzione era stato accertato che c'era soltanto un macchinario per la produzione degli amaretti, usato anche per la produzione di altri alimenti contenenti farina; la ditta aveva autorizzazioni sanitarie di legge ma nulla di specifico per i prodotti senza glutine.

Eran stati sottoposti a fermo cautelativo i prodotti con la dicitura "privi di glutine": il giorno dopo, erano stati prelevati 11 campioni, corrispondenti agli 11 aromi degli amaretti, secondo le quantità previste per legge: 60 amaretti (per 11 aromi) in quattro aliquote.

Gli amaretti erano stati sottoposti a sequestro, dopo averli sigillati in scatoloni con timbro ASL.

Il teste Z. (difesa), biologo, consulente della ditta E ha riferito di avere effettuato lavoro in materia di igiene, in previsione degli adempimenti "HCCP", avendo riscontrato che, presso ditta, c'era situazione non conforme, in quanto il piano di autocontrollo ereditato dalla ditta cedente non era, a suo giudizio, ottimale.

Aveva quindi visitata tre volte l'azienda, aveva elaborato un nuovo manuale di autocontrollo, ed aveva provveduto alla formazione dei dipendenti in materia di igiene.

Aveva peraltro accertato che i dipendenti – tutti familiari, trattandosi di un'azienda familiare – erano al corrente dei rischi di contaminazione degli alimenti attraverso la farina e seguivano una procedura di sanificazione corretta.

In relazione alla produzione di alimenti privi di glutine (aveva visionato le relative etichette) la produzione doveva essere alternata, nelle linee di produzione, visto che la ditta ne aveva una soltanto a disposizione: ciò, per evitare il rischio di contaminazione crociata, attraverso la farina che va a depositarsi in alcune parti meccaniche.

Ha precisato che lo stocaggio avveniva separatamente, tempi diversi, previa accurata pulizia, anche dei locali: peraltro, rischio di contaminazione crociata è comunque molto alto. Verbalmente ASL esaminati: glutine trovato tra 20/30 mg per kg (o parti per milione: ppm); trattasi di quantitativo che può esprimere la contaminazione crociata.

Ha infine aggiunto che, sulla base delle disposizioni del *Codex Alimentaris Commission* (linee-guida elaborate nell'ambito della comunità scientifica), è previsto e tollerato che la contaminazione crociata possa avvenire fino a 20 ppm.e che, in Francia, si giunge addirittura fino a 200 ppm di tolleranza negli alimenti per celiaci.

La teste C (PM), dell'ARPA PIEMONTE, ha riferito delle analisi svolte sul campione prelevato alla ditta di Carrù.

Aveva ricercato il glutine che aveva ritrovato oltre il limite previsto per prodotti sulla cui etichetta riporta "privi di glutine", secondo la quantità prevista (quale tetto massimo) dalla circolare del Ministero della Salute (20 mg/kg, a fronte di 30 mg/kg reperiti nella specie).

Peraltro, in ordine agli 11 campioni, uno solo era stato trovato con glutine in misura superiore al quantitativo previsto.

Il teste M. (DIFESA), medico legale, ha evidenziato l'assenza di rischio, per la salute della persona, circa la presenza di glutine che non determina una reazione allergica rispetto alle persone affette da celiachia, bensì, se ingerito continuativamente, può comportare l'atrofia dei villi intestinali.

Ha anche precisato che il concetto "zero" glutine non esiste, l'alimento si considera libero da glutine fino a 20 ppb di glutine presente.

Il campione prelevato in azienda, al cui interno era stata rilevata come presente glutine, non

5  
Gf

avrebbe causato danni alla salute e la presenza del glutine potrebbe essere stata dovuta ad un fenomeno di contaminazione accidentale.

Conformemente alla richiesta del PM, l'imputata deve essere assolta da entrambi i reati ascritti perché il fatto non sussiste, sulla base delle seguenti considerazioni.  
non risulta provato fatto. superamento limite circolare min. salute è minimo, non è provato danno alla salute.

*capo a)*

in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d), l. 283/1962, non è emersa prova alcuna circa la provata sussistenza del fatto.

Elementi essenziali della fattispecie criminosa risultano, oltre alla condotta di detenzione allo scopo di vendita – nella specie certamente configurata, atteso che gli amaretti campionati sono stati prelevati all'interno dello spaccio aziendale – la natura “*comunque nociva*” dell'alimento.

Orbene, le testimonianze assunte, in particolare le dichiarazioni dei consulenti della difesa, M. e Z., hanno evidenziato che la (minima, pari a 30 mg/kg, a fronte del limite di 20 mg/kg delle linee-guida ministeriali) di glutine, tra l'altro reperito in uno soltanto dei campioni (11) analizzati, non può determinare rischi per la salute umana.

In particolare, è emerso che la dicitura, relativa ad un alimento, “privo di glutine” non risponde a realtà, atteso che, pur in minima parte, tale sostanza si ritrova anche negli alimenti etichettati come liberi dal medesimo; inoltre, il dott. M. ha dato conto dell'assenza, a fronte dell'ingestione di una minima quantità di glutine da parte di un soggetto affetto da celiachia, di reazione allergica, poiché i danni che eventualmente possono derivare da tale assunzione sono espressione di un uso continuativo, nel tempo, di alimenti errati, con glutine, tanto da provocare, infine, l'atrofia dei villi intestinali.

Conseguentemente, non può ritenersi configurato il pericolo concreto alla salute (cfr. Cass. Sez. III, 26.11.2003, n. 976, in *Foro it., 2005, II, 282*) – non si tratta, infine, di alimento nocivo, dannoso per la salute di chi vada ad assumere – e, pertanto, deve escludersi il relativo reato.

*capo b)*

Anche con riferimento al reato di cui all'art. 515 cp – per il quale è astrattamente ipotizzabile il concorso formale rispetto alla contravvenzione del capo a), cfr. Cass. Sez. III, 22.4.1999, n. 8507, in *C.E.D. Cass. 214223*) – trattasi, per l'appunto, di delitto esclusivamente doloso: nella specie, su 11 campioni, superata la soglia prevista dalla normativa secondaria, solamente con riferimento ad uno dei campioni, circostanza che induce ad escludere, in radice, la configurabilità del reato, atteso che, se è vero che l'etichetta degli amaretti non indicava la presenza di glutine, essa è stata probabilmente determinata, non già da una consapevole opzione del produttore, bensì da un fenomeno accidentale di contaminazione che, è stato sottolineato, può avvenire anche laddove vengano osservate le più rigorose ed attente regole di produzione.

Pertanto, anche in relazione al capo b), l'imputata va assolta per insussistenza del fatto.

V. l'art. 530 c.p.

assolve

dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Mondovì, 19.10.2009.

IL GIUDICE  
Dott. Maria Eugenia Ogero

PROSEGUONO  
GEOGRAPHICO  
IN DATA 20/10/2009  
DOTT. MARIA EUGENIA OGERO

4

Sentenza comunicata alla Procura Generale della Repubblica di Torino il \_\_\_\_\_

Sentenza notificata all'imputato il \_\_\_\_\_

Sentenza divenuta irrevocabile il \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*